



Comune di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE PUBBLICI NON DI LINEA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E NORMATIVA

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, emanato ai sensi della L. n. 21 del 15.1.1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, disciplina le funzioni amministrative di competenza comunale in materia di servizi pubblici di trasporto persone non di linea svolti con veicoli fino a 9 posti: servizio di Taxi e servizio di Noleggio con Conducente (N.C.C.).

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. Per servizi pubblici di trasporto persone non di linea si intendono i servizi che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati, a richiesta, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta con la clientela.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il servizio di taxi effettuato con autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale;
 - b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozetta, velocipede e veicoli a trazione animale.

CAPO II – CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO

ART. 3 – TITOLI PER L’ESERCIZIO

1. L’esercizio del servizio Taxi e di Noleggio con conducente è subordinato al rilascio, rispettivamente, di licenza comunale e di autorizzazione comunale ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.
2. Ogni licenza e ogni autorizzazione consentono l’immatricolazione di un solo veicolo.

3. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e cedibili, ad eccezione delle licenze per taxi di scorta e delle licenze temporanee previste dal presente Regolamento.

4. Le licenze e le autorizzazioni sono registrate separatamente attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio. Alle licenze di scorta viene attribuita una lettera in ordine alfabetico. In caso di rilascio del titolo a seguito di trasferimento o rinuncia, revoca o decadenza, si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione lo stesso numero d'esercizio o la stessa lettera che contraddistingueva il titolo cessato.

ART. 4 – CUMULO DEI TITOLI AUTORIZZATORI

1. In capo ad un medesimo soggetto è vietato:

a) il cumulo di più licenze per il servizio Taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;

b) il cumulo della licenza Taxi e di autorizzazione N.C.C. anche se rilasciate da Comuni diversi.

2. In capo ad un medesimo soggetto è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C.

ART. 5 – FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono esercitare la propria attività:

a) in qualità di imprese individuali di trasporto, iscritte all'Albo delle imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della L. 443/1985 (Legge quadro dell'Artigianato);

b) associandosi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, e in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associandosi in consorzi di imprese artigiane o in tutte le altre forme consortili previste dalla legge;

d) in qualità di imprese commerciali che svolgono esclusivamente attività di N.C.C.

2. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, in caso di conferimento della licenza o dell'autorizzazione agli organismi economici collettivi previsti al comma 1, il conferente potrà rientrarne in possesso nei casi di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L. 21/92, la licenza o l'autorizzazione potrà essere ritrasferita al socio conferente solo dopo che sia trascorso almeno un anno dal recesso stesso. In caso di conferimento la gestione economica dell'attività sarà effettuata dall'organismo economico conferitario.

3. Il conferimento è consentito previa presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Modena di:

a) domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di TAXI e N.C.C. – SUBENTRO/VOLTURA, utilizzando il modulo scaricabile dal portale regionale "Accesso Unitario";

b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione redatto ai sensi dell'art.2556 del codice civile, debitamente registrato;

c) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 46 del D.pr. 445/2000 attestante l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

4. Il SUAP, constatata la regolarità del conferimento, annota, in calce alla licenza o all'autorizzazione la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo economico conferitario.

5. La costituzione dell'organismo collettivo di cui al precedente comma 1 e le eventuali variazioni della sua forma giuridica devono essere comunicate al SUAP dal rappresentante legale, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di trasformazione.

ART. 6 – CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEI TITOLARI DI LICENZA TAXI E AUTORIZZAZIONE N.C.C.

1. La licenza o l'autorizzazione devono sempre trovarsi a bordo del veicolo durante lo svolgimento del servizio Taxi o di Noleggio con Conducente.

2. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. devono esercitare il servizio personalmente, ovvero avvalendosi di sostituti alla guida in possesso dei requisiti di cui agli art.li 6 e 10 della L.21/92.

3. E' consentita la doppia guida alle condizioni di cui al successivo articolo 7 bis, previa annotazione sul titolo.

4. Lo svolgimento del servizio Taxi o di N.C.C. deve in ogni caso avvenire nell'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto al servizio deve avvicendarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

5. Al fine di massimizzare l'efficienza del Servizio taxi, il Comune può disporre, a norma dell'art. 2, comma 3-bis, della L. 21/92, servizi integrativi quali i taxi ad uso collettivo o altre forme di organizzazione del servizio.

ART. 7 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari della licenza Taxi e dell'autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, o di persone legate da un contratto di lavoro regolato dalla vigente normativa o da un contratto di gestione debitamente registrato.

2. Il titolare del titolo autorizzativo che intenda avvalersi temporaneamente di un sostituto alla guida deve preventivamente inoltrare al SUAP, tramite il portale regionale "Accesso Unitario", apposita comunicazione, indicando:

a) il periodo della sostituzione;

b) il nominativo del sostituto;

c) la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 46 del D.p.r. n. 445/2000, con cui il sostituto alla guida attesta il possesso dei requisiti personali e professionali richiesti dalla Legge.

3. Alla suddetta comunicazione devono essere allegati:

- a) copia del contratto di lavoro o di gestione stipulato **e registrato**, ovvero copia dell'atto di costituzione dell'impresa familiare o sue modifiche;
- b) copia della polizza assicurativa RCA stipulata, da cui risulti la clausola di guida libera;
- c) autocertificazione attestante l'avvenuta iscrizione a INPS e INAIL o la regolarità contributiva.

4. La ricevuta attestante l'avvenuta comunicazione del sostituto al Comune, assieme alla copia degli allegati di cui alle precedenti lettere a), b) e c), deve essere tenuta a bordo del veicolo durante tutto il periodo della sostituzione, per essere esibita, su richiesta, agli organi di controllo.

5. Fatta salva l'ipotesi della doppia guida, di cui al precedente art.6, comma 3, nell'ambito del servizio di Taxi il sostituto ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati dalla Commissione Taxi.

6. Il sostituto alla guida può prestare servizio durante lo stesso periodo per più di un titolare di licenza o di autorizzazione purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto della normativa di tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

ART. 7bis – NOMINA DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE ALLA GUIDA DEL VEICOLO

1. Nel caso in cui vengano nominati altri conducenti (soci di N.C.C., collaboratori familiari, dipendenti, ecc.) alla guida del veicolo, i loro nominativi dovranno essere dichiarati al SUAP dal titolare della licenza o autorizzazione utilizzando i moduli presenti sul portale regionale “Accesso Unitario” e allegandovi la documentazione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), e comma 3.

2. Il SUAP, previa verifica della documentazione acquisita, elencherà nell'autorizzazione/licenza i nominativi dei collaboratori familiari e degli altri soggetti (soci di N.C.C., dipendenti, ecc.) stabilmente impiegati alla guida.

3. Le variazioni dei suddetti soggetti o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicate al SUAP entro 15 giorni per l'annotazione sul titolo.

4. Si applica il disposto del precedente art. 7, comma 6.

ART. 8 – SERVIZI INTEGRATIVI DEI SERVIZI DI LINEA

1. Previo accordo con il Comune le autovetture immatricolate per il servizio Taxi e N.C.C. possono essere utilizzate per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi del Trasporto pubblico di linea, nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto della vigente normativa, sulla base di convenzioni stipulate con il gestore del servizio di trasporto pubblico locale (TPL).

2. Per i servizi sussidiari o integrativi del Trasporto Pubblico di linea in ambito extra comunale occorre anche l'accordo preventivo dei Comuni interessati.

3. L'espletamento dei servizi integrativi deve essere preceduto da apposita comunicazione all'Ufficio comunale competente (SUAP), producendo copia della convenzione stipulata.

4. I servizi integrativi dei servizi di linea devono sempre svolgersi senza detimento del servizio non di linea nei turni dichiarati, nel rispetto delle norme a tutela dell'incolumità individuale e nell'osservanza dei periodi di riposo effettivo e adeguato.

ART.8 Bis -TAXI SHARING

1. Al fine di mitigare l'impatto ambientale dovuto alla circolazione delle autovetture e di ridurre i costi per l'utenza è prevista la possibilità di attivare il servizio Taxi mediante utilizzo condiviso o "taxi sharing",
2. Si definisce Taxi sharing il servizio che consente di prelevare i passeggeri da uno stesso o più punti di partenza verso uno stesso o più destinazioni, a condizione che sia le partenze che le destinazioni si collochino su una stessa direttrice o su un percorso compatibile.
3. L'utilizzo della modalità condivisa del Taxi deve avvenire su richiesta diretta dell'utenza o su proposta del taxista.
4. Le tariffe del servizio in modalità condivisa devono essere tali da garantire un risparmio all'utenza rispetto alle tariffe delle corse ordinarie e il risparmio deve essere reso conoscibile all'utenza prima dell'inizio del trasporto.
5. Lo svolgimento del servizio in modalità condivisa, una volta attivato, dovrà essere previamente comunicato all'Ufficio comunale competente (SUAP).

ART. 9 - LICENZE TAXI TEMPORANEE

1. Al fine di fronteggiare prevedibili aumenti temporanei della domanda di servizio o per particolari eventi straordinari, l'Amministrazione Comunale, sentita la commissione consultiva di cui all'art.12, può rilasciare, ai soggetti iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992, in possesso dei requisiti soggettivi previsti ai successivi articoli 15 e 16, e con preferenza per gli organismi collettivi di cui all'art.5, licenze temporanee ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del D.L. 223/2006.
2. Fuori dai casi di somma urgenza, dette licenze saranno rilasciate previa pubblicazione di appositi bandi di gara, sulla base di criteri preferenziali di volta in volta approvati con deliberazione di giunta comunale, e in proporzione ai prevedibili incrementi di domanda o esigenze dell'utenza.
3. Le licenze temporanee non sono cedibili e conservano validità per il tempo in esse indicato.

ART. 10 - SERVIZIO TAXI: MODALITA' E AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

1. Il servizio taxi si rivolge a una utenza indifferenziata e soddisfa le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.
2. Lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico in appositi stalli detti posteggi.
3. È consentito all'utente di accedere al servizio fuori dai posteggi, con richiesta a vista per la immediata prestazione; la prenotazione del servizio taxi è vietata nel rispetto di quanto previsto dalle norme. È consentita la prenotazione di chiamata quando è indirizzata al servizio radiotaxi o a un servizio centralizzato e/o piattaforma tecnologica per il dispacciamento delle corse.

4. L'inizio del servizio avviene sempre all'interno del territorio del Comune di Modena, anche in caso di servizio organizzato per il tramite di organismi collettivi.

5. All'interno delle aree comunali la prestazione del servizio è obbligatoria. In ambito extra urbano la prestazione è facoltativa nel rispetto di quanto previsto dalle norme.

6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, è consentito il trasporto dell'utenza su tutto il territorio italiano e anche al di fuori dei confini dello Stato, previo assenso del conducente.

Art. 11 - NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.): AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

1. Per conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di N.C.C. è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio comunale.

2. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della Provincia, previa comunicazione ai Comuni predetti dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Modena. L'apertura di un'ulteriore rimessa nell'ambito di un altro Comune deve essere comunicata al SUAP utilizzando l'apposito modulo presente sulla piattaforma regionale "Accesso Unitario".

3. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge a un'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumentazione tecnologica. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di N.C.C. sono effettuate presso la rimessa o la sede.

4. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di N.C.C. devono avvenire presso le rimesse, salvo i casi in cui vi sia contiguità temporale tra più servizi.

5. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono effettuare trasporti su tutto il territorio italiano e il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utenza possono avvenire in qualunque luogo anche al di fuori del territorio dello Stato.

6. Le autovetture adibite a N.C.C. non possono sostare nei posteggi di stazionamento su suolo pubblico riservati ai Taxi ma esclusivamente all'interno della rimessa. E' in ogni caso consentita la fermata sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente e nel corso dell'espletamento del servizio.

7. Ai veicoli adibiti a N.C.C. è consentito l'uso dei mezzi preferenziali oltre alle altre facilitazioni alla circolazione previste per i Taxi e i servizi di trasporto di linea.

8. E' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di N.C.C. di un foglio che deve riportare:

- la targa del veicolo;
- il nome del conducente;
- la data, il luogo e i chilometri di partenza e arrivo;
- l'orario di inizio e di fine servizio, il luogo di destinazione;
- i dati del fruitore del servizio.

9. Detto foglio, debitamente compilato, deve essere tenuto a bordo del veicolo per almeno 15 giorni ed esibito agli organi di controllo.

10. Una copia, con attestazione di copia conforme all'originale, deve essere depositata in rimessa.

CAPO III – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E PIANTA ORGANICA

ART. 12 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. Presso il Comune è istituita, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L. 21/92, la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea, con funzioni anche di Comitato permanente di monitoraggio ai sensi dall'art. 6 del D.L. 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, e per l'applicazione del presente Regolamento.

2. La Commissione Consultiva è nominata con Determinazione del Dirigente Responsabile del SUAP e rimane in carica quattro anni, rinnovabili tacitamente.

3. Essa è costituita da:

- a) il Dirigente comunale responsabile del SUAP o un suo delegato, in qualità di Presidente;
- b) il Presidente della Categoria taxi, o da un suo delegato;
- c) i Presidenti / Legali rappresentanti degli organismi economici costituiti dai titolari di licenza e di autorizzazione o da un loro delegato;
- d) un componente per ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- e) un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello comunale.

4. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

5. I componenti la Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa delle organizzazioni e associazioni che li hanno designati e qualora non partecipino a tre riunioni consecutive senza che intervengano i supplenti.

6. La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune.

7. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla modifica delle norme regolamentari in materia di autoservizi non di linea; la stessa, inoltre, può elaborare proposte generali da sottoporre all'approvazione dei competenti organi comunali.

8. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun indennizzo.

Art. 13 – ORGANICI DEL SERVIZIO TAXI E N.C.C.

1. Gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea di Modena sono i seguenti:

- a) numero 85 licenze Taxi;

b) numero 8 licenze per taxi di scorta da utilizzare anche come licenze temporanee, di cui almeno una riferita a un veicolo attrezzato per disabili;

c) numero 22 autorizzazioni per il servizio di Noleggio con Conducente.

2. Entro il limite del numero massimo di persone caricabili sulla vettura, indicato nella carta di circolazione, le licenze Taxi abilitano anche ai trasporti in sharing.

ART. 14 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze per l'esercizio del servizio Taxi e le autorizzazioni per il servizio di Noleggio con Conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

2. La Giunta Comunale può modificare il numero delle licenze e delle autorizzazioni, come definito all'art. 13 del presente Regolamento, sentita la Commissione consultiva comunale, a seguito di una istruttoria tecnica che tenga conto delle mutate condizioni della realtà socio economica del territorio comunale.

3. Il bando di concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si siano rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, licenze e/o autorizzazioni in numero ritenuto indispensabile all'efficienza del servizio, tenuto conto delle valutazioni dalla Commissione Consultiva Comunale.

4. E' fatto salvo il disposto di cui all'art. 10 bis, comma 6, del D.L. 135/2018, convertito dalla L. 12/2019.

CAPO IV – REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 15 – REQUISITI PER OTTENERE IL RILASCIO DI LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di servizio pubblico non di linea è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani, o di altro Stato dell'Unione Europea, abilitati a fornire le prestazioni oggetto della licenza o autorizzazione;

b) essere cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea in possesso di idoneo permesso di soggiorno e di abilitazione a fornire le prestazioni oggetto della licenza o autorizzazione;

c) essere iscritti nel Ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92;

d) essere in possesso dei requisiti soggettivi e di moralità ai sensi del successivo art. 16;

e) essere proprietari o avere la piena disponibilità, anche in leasing e noleggio a lungo termine, del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;

f) non avere trasferito a terzi la propria licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti la pubblicazione del bando, anche se rilasciata da altri Comuni (ex art. 9, comma 3, della L. 21/92);

g) non essere titolari di licenza o di autorizzazione anche se rilasciate da altro Comune, fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni in capo ad un medesimo soggetto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 21/92 (e art. 4, comma 2, del presente Regolamento);

h) essere assicurati per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;

i) per il solo servizio di Noleggio con Conducente, avere la sede operativa e almeno una rimessa nel territorio comunale (ex art. 3, comma 3, della L. 21/92).

ART. 16 – IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

1. Costituiscono impedimenti soggettivi al rilascio della licenza o della autorizzazione ai sensi della L. 21/1992 e della Delibera di Consiglio Regionale n. 2009/1994:

- a) l'avere riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;
- b) l'avere riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
- c) l'avere riportato una condanna definitiva per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- d) essere sottoposti ad una delle misure di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D. Igs 159/2011.

Sono fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la riabilitazione.

2. Costituiscono altresì impedimenti soggettivi al rilascio della licenza o dell'autorizzazione:

- a) essere interdetti da una professione o da un'arte, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, essere interdetti legali o dichiarati incapaci di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) essere stati destinatari in via definitiva, di sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro e lo svolgimento dell'attività di trasporto, con particolare riferimento alla mancata osservanza dei periodi di guida e di riposo dei conducenti, e di quelle in materia di sicurezza stradale e dei veicoli;
- c) essere incorsi, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di concorso, nella decadenza o nel provvedimento di revoca della licenza o dell'autorizzazione, anche se adottato da altri Comuni;
- d) essere consumatori di sostanze stupefacenti e/o abusare di sostanze alcoliche.

3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti anche dai sostituti del titolare della licenza o dell'autorizzazione.

4. Il successivo verificarsi, in capo al titolare, degli impedimenti di cui sopra comporta la decadenza della licenza o dell'autorizzazione.

CAPO V RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 17 – CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze Taxi e le autorizzazioni N.C.C. possono essere rilasciate a titolo gratuito o oneroso.
2. Qualora, a seguito dell'emanazione di un bando di concorso non pervenga alcuna domanda o alcuna domanda valida, potrà procedersi alla emanazione di un nuovo bando solo dopo che siano decorsi almeno sei mesi dalla scadenza del precedente.
3. E' possibile concorrere all'assegnazione di una sola licenza o di una sola autorizzazione per ogni bando.
4. La licenza e l'autorizzazione devono essere riferite a un singolo veicolo.
5. La graduatoria risultante dallo svolgimento del concorso ha validità triennale dalla data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la carenza di licenze e autorizzazioni in organico, attestata a norma del precedente art.14. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale utilizzare la graduatoria in corso di validità qualora si proceda a un ampliamento della pianta organica.
6. Nel periodo di validità la graduatoria potrà essere utilizzata anche da altri Comuni che ne facciano richiesta ai fini dell'assegnazione di licenze/autorizzazioni sul proprio territorio. Gli assegnatari di licenze/autorizzazioni da parte di altre amministrazioni comunali verranno automaticamente esclusi dalla graduatoria stessa senza necessità di ulteriori provvedimenti. L'assegnazione delle licenze/autorizzazioni da parte di terze amministrazioni presuppone l'accettazione degli operatori che hanno partecipato al concorso.

ART. 18 – CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

1. Il bando del concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) l'importo della licenza o della autorizzazione, in caso di rilascio a titolo oneroso ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del D.L. 223/2006;
 - c) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni;
 - d) l'elenco dei titoli oggetto di valutazione e i criteri di preferenza;
 - e) le modalità di svolgimento delle prove d'esame e le materie d'esame;
 - f) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, da inoltrare secondo le modalità di cui al successivo art. 19;

- g) la votazione minima fissata per il conseguimento della idoneità;
 - h) il termine di chiusura del procedimento concorsuale.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. 21/92 costituiranno titoli preferenziali ai fini del rilascio, rispettivamente, della licenza o dell'autorizzazione, l'avere esercitato il servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, o di doppia guida, per un periodo complessivo di almeno 6 mesi, e l'essere stato dipendente di un'impresa di Noleggio con Conducente per il medesimo periodo.

ART. 19 – ALLEGATI DELLA DOMANDA

1. Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà allegare una certificazione medica, in originale, attestante che il soggetto:
 - non è consumatore abituale di droghe;
 - non fa abuso di alcool.
2. Alla domanda dovranno inoltre essere allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, da rilasciarsi ai sensi degli art. li 46 e 47 del D.p.r. 445/2000, con cui il candidato attesta, tra gli altri:
 - di essere in possesso dei requisiti di moralità previsti dal bando di concorso (ex art. 16 del presente Regolamento);
 - di essere iscritto al ruolo dei conducenti presso la CCIAA, ai sensi dell'art. 6 della Legge 21/92, ovvero in analogo elenco di un Paese della Unione Europea o di altro Stato di appartenenza;
 - di essere in possesso della carta di soggiorno o di idoneo permesso di soggiorno in corso di validità, se cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea;
 - di essere iscritto o di impegnarsi a iscriversi al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
 - di possedere una buona conoscenza della lingua italiana e di almeno una lingua straniera;
 - di non avere trasferito alcuna licenza od autorizzazione da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando.

ART. 20 – COMMISSIONE DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE O AUTORIZZAZIONI

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni si procede con la nomina di una Commissione di concorso, composta da un Dirigente comunale con funzioni di Presidente e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame.
2. Per la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle indicate nel bando come titoli premianti, la Commissione sarà integrata da esperti in lingue straniere.
3. La Commissione è convocata dal Presidente e le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena l'invalidità delle operazioni e dei giudizi espressi.

4. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, e la trasmette all'organo competente per l'approvazione.

ART. 21 —MATERIE DELLE PROVE D'ESAME

1. Le prove d'esame, indicate nel Bando del concorso, verificheranno:

- a) la conoscenza delle norme vigenti in materia di servizi di trasporto pubblico non di linea;
- b) la conoscenza del presente Regolamento;
- c) la conoscenza degli elementi di toponomastica locale, dei principali luoghi o siti storici o dei luoghi di pubblico interesse del Comune, compresi i luoghi a valenza turistica e di promozione della Città, le strutture sanitarie e le sedi di Istituzioni ed Enti;
- d) la conoscenza della disciplina in materia di circolazione stradale e del Codice della strada, con particolare riferimento ai mezzi destinati al trasporto pubblico non di linea;
- e) la conoscenza di elementi di diritto tributario, commerciale e civile, con particolare riferimento al contratto di trasporto;
- f) la conoscenza pratica della lingua italiana e di una o più lingue straniere scelte tra quelle indicate nel bando;
- g) la conoscenza di tecniche di primo soccorso e delle norme comportamentali in caso di incidente.

ART. 22 - ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il Dirigente Responsabile, verificato in capo ai vincitori il possesso dei requisiti autocertificati entro 30 giorni dalla approvazione della graduatoria di merito, procede alla assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati, e rilascia nulla osta ai fini della immatricolazione del veicolo.

2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione temporale.

3. In qualsiasi momento le licenze e le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità.

4. La perdita dei requisiti necessari, ai sensi di legge e del presente regolamento, per l'esercizio del servizio determina l'avvio del procedimento di revoca o decadenza della licenza o dell'autorizzazione.

ART. 23 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dall'avvenuto trasferimento del titolo da parte di terzi, a pena di decadenza. Detto termine può essere prorogato dal Dirigente Responsabile del SUAP solo in presenza di oggettiva impossibilità, debitamente documentata, a iniziare il servizio, e limitatamente al perdurare di tale causa.

2. Prima dell'inizio del servizio Taxi l'assegnatario deve provvedere a fare installare a bordo del veicolo il tassametro con relativa piombatura.

CAPO VI – MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA’ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 24 – TRASFERIBILITA’ PER ATTO TRA VIVI

1. Fuori dai casi di subentro per conferimento, fusione, ecc. regolati dal precedente art.5, è ammesso il trasferimento per atto tra vivi della licenza o dell’autorizzazione a persone fisiche in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Il trasferimento è disposto su richiesta del titolare qualora questi rinunci contestualmente al titolo e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo allo svolgimento del servizio per malattia, infortunio o per revoca della patente di guida.
3. L’inabilità o l’inidoneità al servizio, di cui alla lettera c) del precedente comma, deve essere provata dal titolare mediante apposito certificato medico rilasciato dall’ufficio del medico legale presso la AUSL di competenza. Fatto salvo l’obbligo di cessare immediatamente il servizio, la domanda di trasferimento dovrà essere presentata al SUAP entro e non oltre diciotto mesi dall’accertamento dell’impedimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
4. Nelle ipotesi previste al precedente comma 1, lettere a) e b), il cedente può continuare a esercitare l’attività fino al rilascio della nuova licenza o della nuova autorizzazione alla persona designata.
5. Nei 5 anni successivi al trasferimento della licenza o dell’autorizzazione, al cedente non potrà essere attribuita altra licenza o autorizzazione dallo stesso o da altro Comune, né potrà essergli trasferita da terzi licenza o autorizzazione per atto tra vivi.

ART. 25 – TRASFERIBILITA’ PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE

1. In caso di morte del titolare, la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite a uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento del servizio, ovvero a persone designate dagli eredi, purché in possesso dei medesimi requisiti. La designazione da parte degli eredi deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Entro lo stesso termine deve pervenire al SUAP la domanda di subentro. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.
2. Gli eredi devono comunicare al SUAP il decesso del titolare della licenza o dell’autorizzazione entro novanta giorni dall’evento nonché dichiarare, anche successivamente a tale data:
 - a) la volontà di uno di essi, appartenente al nucleo familiare del defunto, di subentrare nella titolarità della licenza o della autorizzazione, e la contestuale formale rinuncia al subentro da parte degli altri aventi diritto;
 - b) in alternativa, la volontà di trasferire la licenza o l’autorizzazione a un terzo, da designare entro due anni dalla data del decesso.
 - c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi di un sostituto alla guida in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento del

servizio, fino al raggiungimento del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del Certificato di abilitazione professionale CAP-KB.

Con il sostituto dovrà essere stipulato il contratto di lavoro o di gestione regolati dalla vigente normativa.

3. L'erede che non intenda procedere a norma del precedente comma 2 dovrà restituire la licenza o l'autorizzazione al Comune.

4. Il subentrante designato dagli eredi dovrà presentare la dichiarazione di accettazione della titolarità della licenza o dell'autorizzazione, documentando il possesso dei requisiti di cui agli art. 15 e 16 del presente Regolamento.

CAPO VII: IMPOSSIBILITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 26 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C., in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio del titolo, possono mantenerne la titolarità a condizione che siano sostituiti alla guida, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

2. L'attivazione della sostituzione alla guida deve avvenire con le modalità di cui al precedente art.7.

CAPO VIII: CARATTERISTICHE DEI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 27 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al servizio Taxi o Noleggio con Conducente, secondo il disposto dell'art. 12 della Legge 21/92, devono:

- a) avere tutti gli strumenti, i dispositivi e i contrassegni obbligatori prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione;
- c) avere un bagagliaio capace di contenere i bagagli dell'utente;
- d) essere collaudati per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
- e) essere ecocompatibili, quindi dotati di tecnologie a basso impatto ambientale, in ogni caso, per le auto, non inferiori allo standard Euro 6;
- f) essere dotati di dispositivi che favoriscano l'accesso ai disabili;

- g) essere dotati di POS funzionante, per consentire il pagamento con moneta elettronica.
2. È consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi nel rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.
3. All'interno delle autovetture sono ammesse forme di pubblicità audiovisiva e sonora con dispositivi multimediali, purché non siano visibili dal conducente.
4. Sia all'esterno che all'interno del veicolo sono vietate la pubblicità elettorale e la pubblicità ispirata a forme di totalitarismi ideologici, discriminazione di razza, etnia, lingua, religione, sesso, salute, identità di genere, e ogni altra sanzionata dalla legge.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al Regolamento comunale in materia di canone patrimoniale unico per l'esposizione pubblicitaria.

ART. 28 – CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, il veicolo adibito al servizio Taxi deve:
- a) essere dotato di tassametro omologato, certificato dal produttore in base alla normativa vigente;
 - b) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con la dicitura "Taxi";
 - c) avere la carrozzeria di colore bianco;
 - d) avere a bordo il tariffario omologato indicante il numero della licenza;
 - e) portare sugli sportelli o sui parafanghi anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune, la scritta in colore nero "Servizio Pubblico", secondo una grafica autorizzata dal SUAP;
 - f) portare il contrassegno dell'eventuale organismo economico di appartenenza.

ART. 29 – CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO N.C.C.

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 27, l'autovettura adibita al servizio di Noleggio con Conducente deve:
- a) avere la carrozzeria di colore scuro;
 - b) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "Noleggio", nonché, nella parte posteriore del veicolo, una targa inamovibile recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di Modena e il numero dell'autorizzazione;
 - c) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

ART. 30 – TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI

1. Il tassametro collocato sui veicoli adibiti a servizio Taxi deve:
- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano con ritorno a vuoto;

- b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di ulteriori tariffe e sia segnalato dalla accensione di una apposita spia luminosa di colore verde;
- c) permettere all'utente di verificare l'esatto importo della corsa;
- d) essere collocato all'interno del veicolo in modo da rendere ben visibile, per ogni fila di sedili, il corrispettivo da pagare.

2. Il tassametro può essere in ogni momento sottoposto a verifica da parte degli organi preposti (Polizia locale, Polizia stradale, etc...) al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche, della collocazione all'interno della vettura e della corretta taratura tariffaria.

3. Il tassametro è sottoposto a piombatura da parte dell'Ufficio comunale competente:

- ad ogni cambio tariffario;
- in occasione di ogni sostituzione del veicolo;
- in ogni altro caso in cui sia avvenuta la spiombatura.

4. Tutte le modifiche che comportino obbligo di adeguamento del tassametro e qualunque intervento che ne abbia richiesto la spiombatura devono essere comunicati dal conducente di taxi al SUAP senza ritardo.

5. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri non piombati, alterati, guasti o privi della certificazione.

ART. 31 – ATTIVAZIONE DEL TASSAMETRO

1. Il tassametro deve essere attivato esclusivamente dal momento dell'inizio del servizio, o al prelevamento dell'utente e bloccato non appena l'utente sia giunto a destinazione o abbia chiesto di scendere dal veicolo terminando il servizio.

2. All'utente deve essere sempre consentito di verificare l'importo dovuto.

3. Tutti gli importi relativi ai supplementi di tariffa devono essere visualizzati sul visore, poi sommati all'importo indicato dal tassametro a fine corsa, con esclusione della sola, eventuale, sosta richiesta dall'utente in tariffa extraurbana, il cui importo, da considerarsi supplemento e da calcolarsi in base al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente.

4. In caso di avaria del tassametro, il conducente del taxi deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su sua espressa richiesta. In questo caso l'importo della corsa sarà calcolato dal tassista utilizzando la tariffa vigente, in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio.

ART. 32 – SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE

1. Il titolare della licenza di Taxi o dell'autorizzazione N.C.C. che abbia sostituito il veicolo adibito al servizio deve richiedere il nulla osta al Dirigente Responsabile del SUAP utilizzando il portale regionale: Accesso Unitario. Il nulla osta è rilasciato se il nuovo veicolo è dotato delle caratteristiche di cui ai precedenti articoli 27, 28 e 29.

2. Non è consentita l'immatricolazione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta di cui sopra.
3. Successivamente all'immatricolazione il SUAP provvede ad annotare sulla licenza o sull'autorizzazione gli elementi identificativi del nuovo veicolo.
4. Il veicolo sottoposto al controllo che risulti privo, anche in parte, delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, deve essere reso idoneo entro il termine indicato dall'Ufficio competente. Il titolo autorizzatorio potrà essere sospeso fino alla realizzazione delle modifiche necessarie.
5. In caso di guasto, il titolare di licenza o autorizzazione, previa comunicazione a mezzo PEC al SUAP e agli organismi economici di appartenenza, qualora impossibilitato ad usare una delle auto di scorta, è autorizzato a sostituire, per il solo periodo di fermo tecnico, la propria autovettura con quella di altro titolare di licenza o autorizzazione per il medesimo servizio che risulti disponibile per turno, ferie, malattia, ecc.

ART. 33 – AUTOVETTURE PER TAXI DI SCORTA E PER LICENZE TEMPORANEE

1. Le licenze per auto di scorta sono identificate con lettere.
2. Le licenze per auto di scorta possono essere utilizzate in caso di fermo tecnico del veicolo adibito al servizio Taxi ovvero, come licenze temporanee, per fronteggiare aumenti temporanei della domanda del servizio.
3. Le licenze di scorta non sono cedibili a terzi.
4. Il veicolo di scorta deve avere tutte le caratteristiche di idoneità previste dal presente Regolamento ed essere immatricolato per il servizio di Taxi.

ART. 34 – TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI

1. Ai sensi dell'art.14, comma 1, della L. 21/1992 i servizi di Taxi e di Noleggio con Conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e la discesa dai veicoli alle persone con disabilità.
2. Il servizio può essere svolto con l'utilizzo di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, contraddistinti mediante l'esposizione del simbolo di accessibilità (sedia a rotelle bianca su sfondo azzurro) in corrispondenza della porta di accesso.
3. In sede di rilascio delle licenze Taxi è possibile prevedere nel bando di gara che una quota minima delle stesse sia destinata a veicoli attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

CAPO IX: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 35 – SERVIZIO RADIO TAXI E SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE MEDIANTE PIATTAFORME TECNOLOGICHE

1. I veicoli collegati al servizio radio - taxi si avvalgono di un servizio centralizzato di radio telefono a bordo, mediante il quale la centrale che riceve le chiamate indirizza le vetture libere che si trovano nelle vicinanze dei luoghi di prelievo dell'utenza, ottimizzando i percorsi e riducendo i costi del servizio.
2. Il servizio radio-taxi fornisce all'utente i dati di riconoscimento e il tempo di arrivo del veicolo impegnato.
3. L'intermediazione tra la domanda e l'offerta del servizio può avvenire anche tramite applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche aperte e sistemi di geolocalizzazione dell'utente e del taxista, permettendo la valutazione del servizio reso ed il pagamento elettronico tramite "app".
4. I dati degli utenti sono gestiti dal servizio taxi centralizzato e dalle piattaforme tecnologiche di intermediazione della domanda e dell'offerta nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. Esclusivamente tramite il servizio centralizzato di radio-taxi e le piattaforme tecnologiche di intermediazione è consentita la prenotazione di chiamata.

ART. 36 – STAZIONAMENTO DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO TAXI (STALLI)

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio Taxi avviene in luogo pubblico, in appositi posteggi individuati dall'Amministrazione comunale.
2. E' facoltà dell'Amministrazione comunale interdire l'uso di detti posteggi o disporne lo spostamento in altra area per motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore. In detti casi gli uffici competenti informeranno preventivamente le organizzazioni di categoria e/o gli organismi economici del servizio centralizzato.
3. E' inoltre facoltà dell'Amministrazione comunale prevedere aree di stazionamento Taxi dedicate per servizi richiesti via web, con "app" o per il servizio in modalità "TAXI sharing".

ART. 37 – TARIFFE

1. Le tariffe del servizio Taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, e i relativi supplementi, sono fissati, di regola almeno ogni cinque anni, con apposita deliberazione della Giunta Comunale sulla base dell'andamento dei costi del servizio e della variazione del costo della vita rilevato a livello locale, sentiti gli organi della categoria, la Dirigenza degli organismi economici e le Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello comunale.
2. Dette tariffe sono da intendersi non quali importi fissi ma come importi massimi suscettibili di riduzione. E' possibile prevedere tariffe predeterminate fisse e/o massime garantite per percorsi prestabiliti e in considerazione dei bisogni di particolari tipologie di utenza.
3. Le tariffe devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo per mezzo di cartoncino o pellicola adesiva plurilingue forniti dal Comune.
4. Il tariffario deve, inoltre, essere esposto, anche in lingua inglese, sul sito web istituzionale del Comune e presso i luoghi di maggiore richiesta del servizio (stazione ferroviaria centrale, ospedale Policlinico - Baggiovara, Fiera di Modena).

5. Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani dei non vedenti, delle carrozzine e dei passeggini per bambini è gratuito.
6. Le tariffe del servizio di Noleggio con Conducente sono determinate liberamente dalle parti anche entro i limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla Giunta Comunale, su proposta delle associazioni di categoria e in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti.
7. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti al servizio Taxi o di Noleggio con Conducente, ai sensi del precedente art. 8, e nell'espletamento del servizio oggetto di convenzioni stipulate tra gli organismi economici dei tassisti e dei noleggiatori e terzi soggetti (società, associazioni, pubbliche amministrazioni, ecc.) per il trasporto di categorie di persone espressamente individuate, si applicano le tariffe stabilite nelle convenzioni medesime.
8. I conducenti devono consentire all'utenza di pagare il servizio con carte di credito, bancomat o altre forme di pagamento diverse dal contante.

ART. 38 – RECLAMI ED ESPOSTI

Gli utenti dei servizi pubblici non di linea possono presentare reclami od esposti al Dirigente responsabile del SUAP. Quest'ultimo provvederà a effettuare le opportune verifiche avvalendosi della collaborazione della Polizia Locale, del Presidente della categoria o degli organismi economici di appartenenza.

ART. 39 – DISCIPLINARE DI SERVIZIO

1. L'organizzazione del servizio Taxi e N.C.C., per ciò che riguarda: gli organi direttivi della Categoria e le loro funzioni; la definizione dei turni e degli orari di presenza al lavoro; le modalità di svolgimento e le modifiche del servizio, è regolata dal “Disciplinare di Servizio”, da approvare e modificare con Delibera della Giunta comunale. La violazione delle disposizioni contenute nel Disciplinare di Servizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 41, previa contestazione degli addebiti.
2. Modalità particolari di svolgimento del servizio possono essere stabilite dal Dirigente Responsabile del SUAP o dal Presidente di Categoria, previo accordo con gli organismi economici e associativi di categoria, sia nel rispetto che in parziale deroga al Disciplinare di servizio.

ART. 40 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DI LICENZA O AUTORIZZAZIONE

Ogni conseguenza derivante dallo svolgimento del servizio Taxi e N.C.C. è a carico del titolare della licenza o autorizzazione, esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO X: SANZIONI

Art 41 SANZIONI

1. Chiunque adibisca a Noleggio con Conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero senza ottemperare alle norme in vigore o a quelle contenute nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 a € 694,00 e alla sospensione della carta di circolazione per un periodo da 2 a 8 mesi (art. 85 D. Lgs 285/1992).

2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza o l'autorizzazione, adibisca un veicolo a servizio Taxi o a servizio di N.C.C., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €1.812 ad € 7.249. Da tale violazione conseguono le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- a) confisca del veicolo e
- b) sospensione della patente da quattro a dodici mesi.

3. Allo stesso soggetto che incorra, nell'arco di tre anni, nella medesima violazione di cui al precedente comma 2 per almeno due volte, si applica la sanzione accessoria della revoca della patente.

4. Le sanzioni sopra indicate si applicano anche a coloro ai quali sia stata stata sospesa o revocata la licenza o l'autorizzazione.

5. Chiunque, pur in possesso di licenza amministrativa, guidi un taxi senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni riportate nella licenza stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 86 ad € 338 (art. 86 D. Lgs 285/1992).

6. L'accertata inosservanza degli articoli 3 e 11 della L. 21/92, da parte dei conducenti di Taxi e degli esercenti il servizio di Noleggio con Conducente dovrà essere comunicata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nel D.lgs n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e alle norme, Regolamenti e ordinanza di riferimento.

8. Ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel Disciplinare di Servizio sarà soggetta alla sanzione prevista dall'art. 7-bis del D.lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

9. Le sanzioni sopra elencate si applicano anche nel caso di violazioni commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti; con riguardo a questi ultimi la sanzione che preveda un periodo di sospensione dal servizio non potrà eccedere la durata del contratto di sostituzione.

Diffida

1. Il titolare di licenza o autorizzazione che commetta, entro un periodo di dodici mesi, una seconda violazione al presente Regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a un provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo del Dirigente comunale competente ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

Sospensione dell'efficacia del titolo

1. La sanzione amministrativa della sospensione dell'efficacia del titolo da cinque a sessanta giorni è prevista nei casi di:

- a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) prestazione del servizio con tassametro manomesso;

c) secondo provvedimento di diffida nell'arco di due anni.

Decadenza/revoca del titolo

1. Oltre ai casi di decadenza già contemplati dal presente Regolamento (art.li: 16, comma 4, e 22, comma 5; 23, comma 1; 24, comma 3; 25, comma 1), si decade dal titolo autorizzatorio nei seguenti casi:

- a) mancata sostituzione del veicolo entro centoventi giorni dall'alienazione del precedente adibito al servizio, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;
 - b) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 90 giorni senza idonea giustificazione;
 - c) tre provvedimenti di sospensione del titolo adottati entro gli ultimi cinque anni;
 - d) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.
2. L'autorizzazione di N.C.C. può essere revocata nei casi in cui la disponibilità di una rimessa nell'ambito territoriale di competenza del Comune di Modena sia meramente fittizia.
3. La decadenza e la revoca vengono comunicati all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione e alla Camera di Commercio competente.

APPENDICE NORMATIVA

– NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il Servizio taxi e il Noleggio con Conducente sono regolamentati ai sensi delle seguenti normative:

- art. 85 del DPR. 24.07.1977, n. 616: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" di attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di Trasporto di persone non di linea;
- L. 08/08/1985, n. 443: "Legge Quadro per l'artigianato";
- L. 15/01/1992, n. 21: "**Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea**" e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 30/04/1992, n. 285: "*Codice della Strada*" e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 16/12/1992, n. 495: "*Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada*" e ss.mm.ii.;
- Art. 6 del D.L. 04.07.2006, n.223 convertito dalla L. 04.08.2006, n.248;
- D.M. Trasporti 19/11/92: "*Individuazione del colore uniforme per le autovetture adibite al servizio taxi*";
- D.M. 20/04/1993: "*Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura*";

- Deliberazione di Consiglio della Regione Emilia Romagna n. 2009 del 31/05/1994 “*Direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri dei Regolamenti di esercizio dei servizi di Taxi e Noleggio con conducente*”;
- Sentenza n. 56 del 2020 della Corte Costituzionale “*Illegittimità dell'obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni singolo servizio e le relative deroghe*”;
- Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali, allegato A alla deliberazione n.46/2022 dell'Autorità di Regolamentazione dei Trasporti.

2. Le eventuali modifiche alle disposizioni sopra richiamate si intenderanno automaticamente recepite nel presente Regolamento e si aggiungeranno alle norme in esso contenute ovvero prevarranno, qualora con esse contrastanti.

TABELLA INFORMATIVA

Tabella riepilogativa dei moduli da utilizzare, scaricabili da ACCESSO UNITARIO

FATTISPECIE	MODULO DA UTILIZZARE	
Domanda di partecipazione al concorso per il rilascio di licenze e autorizzazioni	Domanda di avvio	Nomina di soggetti alla guida diversi diversi dal titolare della licenza/autorizzazione (art. 7 bis del Regolamento)
Domanda di subingresso (art.li 24 e 25 del Regolamento)	Domanda di subentro/voltura	
Trasferimento della sede all'interno del Comune di Modena	SCIA	Nomina di soggetti alla guida diversi diversi dal titolare della licenza/autorizzazione (art. 7 bis del Regolamento)
Nulla osta all'immatricolazione per cambio auto (art.32 del Regolamento)	Domanda di NULLA OSTA	
Sostituzione temporanea alla guida (art. 7 del Regolamento)	Comunicazione	
Apertura di un'ulteriore rimessa nell'ambito di un altro comune (N.C.C.)	Comunicazione	Nomina di soggetti alla guida diversi diversi dal titolare della licenza/autorizzazione (art. 7 bis del Regolamento)
Trasformazione della natura giuridica, della denominazione o ragione sociale dell'impresa,	Comunicazione	

variazione dei soci		
Sospensione dell'attività	Comunicazione	<i>Il fermo tecnico del veicolo deve essere comunicato al SUAP tramite PEC: casellaistituzionale036@cert.comune.modena.it</i>
Cessazione dell'attività	Comunicazione	

ALLEGATO TECNICO
MISURAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO

Ai fini di un progressivo miglioramento del servizio Taxi e nell'ottica di accrescere il soddisfacimento delle aspettative degli utenti, si adottano i seguenti indicatori di qualità del servizio stesso:

REGOLARITA': percentuale di corse effettivamente effettuate, anche con riguardo a fasce orarie/giornate/settimane/periodi dell'anno:

(n. prenotazioni – n. prenotazioni non effettuate)

$$\text{REGOLARITA'} = \frac{\text{n. prenotazioni}}{\text{n. prenotazioni}} \times 100$$

nel numero di prenotazioni saranno conteggiate tutte le prenotazioni tramite APP o chiamata telefonica a centrale radio taxi (al netto delle corse annullate dal cliente)

nel numero di prenotazioni non effettuate saranno conteggiate tutte le prenotazioni tramite APP o chiamata telefonica a centrale radio taxi e NON effettuate da parte del taxista.

LIVELLO ATTESO (TARGET):

DISPONIBILITA': percentuale di chiamate evase , anche per fasce orarie/ giorni della settimana/periodi dell'anno

(n. richieste – n. richieste inevase)

$$\text{DISPONIBILITA''} = \frac{\text{n. richieste}}{\text{n. richieste}} \times 100$$

nel numero di richieste saranno conteggiate tutte le richieste di corse effettuate tramite APP o chiamata telefonica a centrale radio taxi

nel numero di richieste inevase saranno conteggiate tutte le richieste di corse effettuate tramite APP o chiamata telefonica a centrale radio taxi NON evase per indisponibilità di taxi

LIVELLO ATTESO (TARGET):

ATTESA MEDIA: tempi medi di attesa rispetto all'orario desiderato dall'utente

(Orario effettivo di prelievo – orario richiesto dall'utente in fase di prenotazione)

ATTESA MEDIA = _____

n. corse effettuate tramite prenotazione via app

LIVELLO ATTESO (TARGET):

ACCESSIBILITA': percentuale dei veicoli attrezzati per il trasporto degli utenti in carrozzina

n. TAXI attrezzati per il trasporto di utenti in carrozzina

ACCESSIBILITA' = _____ x 100

n. veicoli adibiti al servizio TAXI

LIVELLO ATTESO (TARGET):

SERVIZI INTEGRATIVI: percentuale delle corse effettuate in modalità condivisa “TAXI SHARING”

n. di corse SHARE effettuate mediante condivisione del servizio

SERVIZI INTEGRATIVI = _____ x 100

n. TOTALE delle corse effettuate

LIVELLO ATTESO (TARGET):

AMBIENTE: percentuale dei veicoli ecologici.

n. vetture a basso impatto ambientale

AMBIENTE = _____ x 100

n. totale dei veicoli adibiti a servizio TAXI

LIVELLO ATTESO (TARGET):

I suddetti indicatori e i livelli attesi (target) saranno adeguati alle nuove esigenze dell'utenza con periodicità quadriennale.

L'attività di monitoraggio e di verifica della qualità erogata e percepita dovrà essere condotta da parte del Comitato permanente di monitoraggio, di cui all'art. 12 del Regolamento.

Ad esso dovranno essere tempestivamente trasmessi i necessari dati e informazioni da parte del Presidente della Categoria TAXI, degli organismi economici costituiti dai titolari delle licenze Taxi e dagli organismi che gestiscono l'intermediazione tra domanda e offerta del servizio TAXI anche a mezzo di piattaforme tecnologiche.

Sul sito WEB del Comune di Modena saranno pubblicati, a favore degli utenti il servizio TAXI:

- il Regolamento comunale degli autotrasporti non di linea e il disciplinare di servizio;
- il tariffario;
- eventuali percorsi di TAXI sharing;
- gli indicatori adottati per la misurazione della qualità del servizio, il livello dei risultati attesi (TARGET) e i risultati raggiunti (annualmente verificati dal Comitato permanente di monitoraggio);
- eventuali indagini di *customer satisfaction* con i relativi esiti;
- i contatti per fornire informazioni o recapitare reclami.

L'acquisizione dei dati dovrà avvenire nel rispetto delle normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e della riservatezza commerciale e industriale.